

CONTRATTO DI DISTRIBUZIONE E CONCESSIONE DI VENDITA

Reggio Emilia,

ART. 1.

IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI

Il presente contratto e' concluso tra le parti qui di seguito identificate:

Il Concedente: NEWLAT S.p.A., Via Kennedy 16 Reggio Emilia P. Iva (di seguito committente).

Il Concessionario:.....

ART. 2.

CONDIZIONI DI CONTRATTO

Le condizioni di contratto sono quelle di seguito specificate, unitamente con le disposizioni contenute nei regolamenti e nei documenti contrattuali qui allegati, che sono parte essenziale del contratto di distribuzione e vendita in nome e per conto del Concessionario dei prodotti meglio elencati nell'allegato B.

ART. 3.

OGGETTO

Il concessionario si obbliga ad acquistare, a ritirare, a custodire nei propri depositi ed a rivendere nella zona assegnatagli (Zona/Territorio) i prodotti di cui all'allegato B (i

Prodotti), consegnati dal Concedente *secondo le modalità indicate sempre nell'allegato B /* franco sponda, dichiarando d'essere in possesso di tutti i requisiti per agire quale idoneo concessionario dei Prodotti, in conformità con le regole di corretta, leale ed efficiente distribuzione, avvalendosi ed assumendosene la responsabilità a termini e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. dei propri dipendenti, collaboratori e/o ausiliari anche addetti al trasporto.

ART. 4.

ZONA

La zona o il territorio di competenza del concessionario è quella/o di cui all'allegato territoriale A.

Tale zona/territorio potrà essere modificata previo accordo scritto.

ART. 5.

PRODOTTI NON VENDIBILI

I Prodotti non vendibili, scaduti o fuori data di vendibilità, dovranno essere destinati, a cura e spese del concessionario, alla distruzione o all'alimentazione zootecnica; non dovranno, per nessuna ragione, essere dati in omaggio od utilizzati ad altro titolo.

La violazione da parte del concessionario del suddetto obbligo di destinazione, comunque constatata, comporterà la del concedente facoltà di recedere immediatamente e senza preavviso dal contratto, fatto salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Il concedente si riserva il diritto di effettuare ogni controllo destinato a verificare la piena applicazione delle procedure di cui sopra.

ART. 6.

RECLAMI

Qualora i Prodotti acquistati del concessionario pervengano difettosi al magazzino dello stesso, ma già richiamati dal concedente anteriormente alla consegna, ovvero con gravi difetti di confezionamento (rottura degli involucri o assenza di sigillature), entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di consegna dovrà essere a mezzo fax o email denunciata la circostanza e si dovrà, salvo che la comunicazione di denuncia non venga dal concedente contestata tempestivamente a mezzo fax o email, attivando altresì la

procedura, mediante l'Ufficio Clienti, del Controllo Qualità, provvedere a restituire i Prodotti difettosi o ammalorati con riconsegna alla Sede del concedente entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla data in cui è stata inoltrata la denuncia. Nel caso di denunce contestate la restituzione dei Prodotti potrà avvenire solo dopo l'espletamento delle procedure del Controllo Qualità, su autorizzazione scritta dell'Ufficio Clienti, consegnata al termine della procedura di controllo. I Prodotti dovranno essere accompagnati dalla Bolla Resi (che dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte con l'esatta corrispondenza tra quantità e tipi dichiarati con quantità e tipi trasportati; in difetto il concessionario perderà ogni diritto all'accredito) ed i costi di trasporto per la riconsegna, unitamente con il prezzo, come definito alla successiva clausola 7, dei Prodotti stessi saranno accreditati al concessionario con regolare emissione di note di credito sulle corrispondenti fatture.

Le casse e i pallets (esclusivamente EPAL) devono essere restituiti, purchè integri, in Sede tramite bolla resi.

L'accredito verrà effettuato con cadenza mensile.

ART. 7.

CORRISPETTIVI

Il corrispettivo di vendita dei Prodotti, sia deperibili che non deperibili, nel rispetto, anche, di quanto previsto dall'art 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012., sarà pagato a mezzo bonifico bancario dal concessionario entro giorni 30 (trenta giorni) fine mese data fattura

I prezzi dei Prodotti acquistati dal concessionario saranno applicati secondo quanto indicato nell'allegato B al contratto (i Prezzi); periodicamente il contenuto di tale allegato potrà essere modificato dal concedente, unilateralmente, con preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data della sua entrata in vigore; la sostituzione dell'allegato B non comporterà alcuna modifica ai termini ed alle condizioni del contratto.

Nell'allegato B al contratto sono altresì indicati i prezzi di listino che il concedente, in base a verifiche di mercato, suggerisce al concessionario di applicare nell'ambito della commercializzazione dei Prodotti, fermo restando che qualora il concessionario non intenda adeguarsi ai prezzi di listino di cui all'allegato B, con la conseguenza che il margine fra i prezzi e i prezzi di rivendita si decrementi o si incrementi, esso resterà ad esclusivo carico o vantaggio dal concessionario.

ART. 8.

ESCLUSIVA RECIPROCA

Per la Zona/Territorio di cui al precedente art. 4 il concessionario opererà con esclusiva, essendogli interdetta la facoltà di commercializzare e di distribuire prodotti in concorrenza con i Prodotti; del pari, per la distribuzione-rivendita nella Zona/Territorio di competenza del concessionario, il concedente non si avvarrà di altri distributori e nel caso in cui alla Società concedente pervenissero ordini o richieste da catene di supermercati o gruppi di acquisto ai sensi dell'art. 9 essi verranno trasmessi al concessionario per la loro evasione.

ART. 9.

CONSEGNE SENZA VENDITA

In caso di vendite effettuate direttamente dalla concedente a catene di supermercati o gruppi di acquisto, si intende che resterà di competenza del concessionario esclusivamente la consegna fisica dei Prodotti, per il cui servizio Vi sarà riconosciuto un adeguato compenso, come da listino di cui allegato C.

Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla Società Concedente nel caso di vendite e/o consegne di Prodotti, da parte di Centrali d'Acquisto, catene di supermercati e gruppi d'acquisto, a loro punti vendita, in zone di competenza del concessionario.

In relazione ai Prodotti oggetto di tali consegne, si intenderanno corrispondentemente risolte, in tutto o in parte, precedenti operazioni di vendita dal concedente al concessionario, con emissione, da parte del concedente, del documento di cui all'art.26 secondo e terzo comma D.P.R. 633/72 e s.m..

ART. 10.

VENDITE E CONSEGNE CENTRALIZZATE

Per le vendite e le consegne che, per esigenze evolutive del mercato distributivo, il concedente deciderà di effettuare direttamente alle Centrali di acquisto e ricevimento di catene di supermercati e di gruppi di acquisto, nessun compenso e nessun diritto saranno riconosciuti al concessionario.

ART. 11.

COMPENSAZIONI

Le parti, nell'ambito del presente contratto di concessione, concordano che i crediti della NEWLAT S.p.A.. maturati nei confronti del concessionario possano essere estinti per compensazione; la compensazione si compirà a termini e con gli effetti di cui agli art. 1241 e seg. c.c. e quindi in presenza dei presupposti della omogeneità, liquidità ed esigibilità di eventuali diritto di credito maturati dal concessionario nei confronti di NEWLAT S.p.A..

ART. 12.

FIDEIUSSIONE

Il concessionario, ove richiesto da NEWLAT S.p.A., si obbliga sin d'ora a fare rilasciare da primario istituto bancario fideiussione a garanzia dell'adempimento dei propri obblighi di pagamento maturati nei confronti della stessa NEWLAT S.p.A.. e non estinti per compensazione con i crediti maturati dal concessionario verso la medesima NEWLAT S.p.A.. in dipendenza di rapporti diversi da quelli regolati nel presente accordo. La garanzia fideiussoria avrà un importo non inferiore ad € 100.000,00 (euro centomila,00) e comunque l'importo sarà richiesto e determinato da NEWLAT S.p.A. in base all'esposizione debitoria del concessionario nei confronti di NEWLAT S.p.A.; la fideiussione sarà rilasciata con clausola "a prima richiesta" ed ogni eccezione rimossa e rinunziata da parte del garante per tutti i debiti del concessionario nei confronti di NEWLAT S.p.A.. La facoltà accordata a NEWLAT S.p.A.. di richiedere il rilascio della fideiussione è conseguente alla sussistenza di una propria posizione creditoria verso il concessionario di non meno di € 10.000,00 (euro diecimila,00), protratta per un periodo non inferiore a giorni 30 di calendario. La fideiussione dovrà essere rilasciata e consegnata a NEWLAT S.p.A. entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione da parte del concessionario della richiesta di NEWLAT S.p.A.. L'adempimento degli obblighi qui assunti dal concessionario in ordine al rilascio della fideiussione è concordemente qualificato quale essenziale per l'esecuzione del presente accordo; di conseguenza il mancato rilascio e/o la mancata consegna della fideiussione daranno luogo alla risoluzione del presente accordo a termini e con gli effetti dell'art. 1456 c.c.. Resta salva la facoltà di NEWLAT S.p.A.. di agire per il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento del concessionario.

ART.13.

DURATA

Il presente contratto inizia con la data del ed è a tempo indeterminato; potrà altresì essere disdettato da ognuna delle parti con un preavviso di almeno 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r..

ART.14.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' facoltà del concedente NEWLAT S.p.A., con comunicazione scritta, recedere senza alcun preavviso e senza determinare a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento nel caso di:

- mancato pagamento da parte del concessionario di fatture o titoli debitori;
- mancato rispetto puntuale di quanto previsto ai punti 9 e 10 del presente contratto;
- mancato ritiro da parte del concessionario di merce inviataVi;
- mancanza di ordini di merce per causa non imputabile a NEWLAT S.p.A..;
- in caso di acquisto da parte del concessionario di prodotti oggetto del presente contratto da soggetti diversi dal concedente;
- qualora sia accertata, da NEWLAT S.p.A., la chiusura, anche parziale, della attività o siate assoggettati a procedura concorsuale o fallimentare o siate coinvolti in azioni giudiziarie che siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, l'immagine o l'attività di NEWLAT S.p.A.;
- nel caso di violazione dell'obbligo di destinazione della "Merce non vendibile".

ART.15.

RINVIO

Per quanto espressamente qui non regolato valgono gli articoli del Codice Civile in materia di contratto in generale e di compravendita, in quanto compatibili, l'art 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 , convertito dalla legge 24 marzo 2012 e le altre norme di legge in materia.

ART.16.
CONTROVERSIE

Ogni controversia che non venisse risolta in modo amichevole, sarà deferita all'Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia, intendendosi tale foro esclusivo.

ART.17.
COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni che dovessero intercorrere in relazione al contratto dovranno inviarsi presso:

CONCESSIONARIO	NEWLAT S.p.A...
Indirizzo	Via J.F. Kennedy n.16-42124 Reggio Emilia
Tel:	Tel: 0522 790...
Fax:	Fax: 0522 790...
email:	email:@newlat.com
All'attenzione del Sig.....	All'attenzione del Sig.

IL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.p.A..

Si approvano specificamente, ai sensi dell'art.1341 c.c., le clausole n. 4 (Zona), n. 5 (Prodotti non vendibili), n. 7 (Corrispettivi), n. 8 (Esclusiva reciproca); n. 11 (Compensazioni); n.12 (Fideiussione); n.14 (Clausola risolutiva espressa); n.16 (Controversie).

IL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.P.A..

ALLEGATO A
ALLEGATO TERRITORIALE

In Relazione al presente contratto, la zona in esclusiva è contraddistinta dai seguenti comuni:

IL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.p.A.

ALLEGATO B
PRODOTTI / MODALITA' DI CONSEGNA

Prodotti

Modalità di consegna:

IL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.P.A..

REGOLAMENTO C 1

REGOLAMENTO MERCE NON VENDIBILE

*** MERCE NON VENDIBILE**

Per merce non vendibile si intende tutta la merce che la Concessionaria (convenzionalmente d'ora in avanti definita CEDI - Centro di Distribuzione) non può più vendere in quanto ricevuta o divenuta invendibile.

Essa si distingue in "Resi ordinari" e "Resi Straordinari".

*** "RESI ORDINARI"**

Sono i resi che riguardano i prodotti divenuti invendibili in quanto:

- scaduti o fuori data di vendibilità;
- traumatizzati durante la distribuzione;
- scondizionati per varie cause imputabili sia alla Sede che al CEDI.

I "Resi Ordinari" si riferiscono ai resi effettuati al CEDI sia da Punti Vendita diretti che da Punti Vendita in Transfer Delivery e in base a quanto stabilito dal paragrafo 3 – Merce non vendibile – a fronte dei "Resi Ordinari", Vi verrà riconosciuta la percentuale calcolata sull'importo netto della merce acquistata.

*** "RESI STRAORDINARI"**

Sono i resi che riguardano la restituzione di partite di prodotti giunte invendibili a destinazione del CEDI perchè:

- richiamate dalla Sede (e' il caso di partite difettose);
- respinte al momento dello scarico (e' il caso di merce che giunge al CEDI massivamente danneggiata dal trasporto).

Non verranno accettati come "Resi Straordinari" i prodotti scaduti e rispediti dal CEDI in tempi successivi all'avvenuto scarico.

I "Resi Straordinari", valorizzati al prezzo di cessione esposto in fattura, verranno accreditati per intero.

La rispedizione in Sede è possibile solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'Ufficio Controllo Qualità che attiva la procedura del ritiro tramite l'Ufficio Clienti.

*** BOLLE RESI**

Le Bolle “Resi Straordinari” devono essere correttamente compilate in ogni loro parte con l’esatta corrispondenza tra quantità e tipi dichiarati con quantità e tipi trasportati; in difetto il CEDI perderà ogni diritto all’accredito.

*** CASSE E PALLETS**

Le casse ed i pallets (esclusivamente EPAL) devono essere restituiti, purchè integri, in Sede tramite bolla resi.

L’accredito verrà effettuato con cadenza mensile.

IL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.p.A.

REGOLAMENTO C 2

INFORMATIVA AL CONCESSIONARIO

NEWLAT S.p.A., pur essendo le informative richieste necessarie per l'esecuzione di un rapporto contrattuale di cui e' parte l'interessato, informa l'interessato medesimo, ai sensi dell'art.10 della legge n° 675/96, che:

- 1)** i dati personali saranno trattati per dare esecuzione agli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di fornitura di prodotti con Voi stipulato;
- 2)** i dati stessi saranno trattati per trasmettere informazioni commerciali come i listini prezzi e altro, oltre che per inviare materiale informativo vario, promozionale e/o pubblicitario;
- 3)** i dati stessi potranno essere trattati per elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- 4)** i dati personali non verranno diffusi e verranno comunicati solo al personale addetto agli uffici interni alla società preposti allo svolgimento delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto stesso, oltre che ai punti vendita che, per finalità distributive, ne facessero richiesta, nel pieno rispetto dei modi e finalità illustrati.

I dati, inoltre, potranno essere comunicati a società esterne alla promittente sia per finalità inerenti all'esecuzione del contratto, sia per finalità diverse (es. Istituti di Credito, Società di Factoring, Società di Consulenza, Società di Leasing, ecc.), nonchè per l'adempimento di obblighi legali.

- 5)** Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà - nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall'art.9, legge n° 675/96 - tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art.1, comma 2, lett.b) legge n° 675/96 necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione di cui al precedente punto 5).

Tali trattamenti verranno effettuati adottando le misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1996 n° 675 l'interessato ha diritto di ottenere:

- a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha altresì diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) della legge n° 675/96, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e di opporsi in tutto od in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; nonché di opporsi in tutto o in parte, esercitando gratuitamente tale diritto, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario e di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva.

Titolare del trattamento è NEWLAT S.p.A., con sede in Reggio Emilia, Via J.F.Kennedy, 16.

CONSENSO

Con riferimento alla informativa sopra riportata, ai sensi dell'art.10 L.675/1996, in ordine al trattamento dei nostri dati e preso atto di tutto quanto, in tale informativa indicato, rilasciamo il consenso al trattamento dei nostri dati ed alla loro comunicazione nei termini da Voi precisati.

IL CONCESSIONARIO